

## REGOLAMENTO (UE) 2015/1162 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2015

**che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) Il punto 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 designa come materiale specifico a rischio («MSR») taluni tessuti bovini, ovini e caprini se provenienti da animali originari di uno Stato membro o di un paese terzo, o di una loro regione, avente un rischio di encefalopatia spongiforme bovina («BSE») controllato o indeterminato. Il punto 2 del medesimo allegato estende l'elenco dei tessuti da considerare MSR agli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile, ma non ai paesi terzi con il medesimo livello di rischio. Conseguentemente, gli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile sono tenuti a rimuovere e distruggere tale MSR, mentre le importazioni nell'Unione di tali tessuti provenienti da paesi terzi con un rischio di BSE trascurabile sono autorizzate.
- (3) L'Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE») raccomanda unicamente l'esclusione dal commercio internazionale di MSR ottenuti da bovini originari di paesi con un rischio di BSE controllato o indeterminato, mentre non prevede alcuna esclusione per i bovini provenienti da paesi con un rischio di BSE trascurabile <sup>(2)</sup>.
- (4) Il documento di strategia della Commissione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 <sup>(3)</sup> prevede la possibilità di riesaminare l'attuale obbligo per gli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile di rimuovere il materiale specifico a rischio dalla catena alimentare umana e animale qualora un numero crescente di Stati membri raggiungesse tale livello. Con l'adozione, il 20 ottobre 2014, della decisione di esecuzione 2014/732/UE della Commissione <sup>(4)</sup>, che si basa sulla risoluzione n. 18 del maggio 2014 dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) <sup>(5)</sup>, diciassette Stati membri dell'Unione sono stati riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile.
- (5) L'autorizzazione dell'utilizzo di tutti i tessuti bovini attualmente classificati come MSR nella catena alimentare negli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile è considerata prematura in questa fase, a causa di alcune incertezze scientifiche residue connesse alla BSE atipica.

<sup>(1)</sup> GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Articolo 11.4.14 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, edizione 2014 (OIE — codice sanitario per gli animali terrestri — V 8 — 15.7.2014).

<sup>(3)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano per le TSE — 2ª edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015; COM(2010)384 definitivo.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/732/UE della Commissione, del 20 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/453/CE in merito alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Bulgaria, Estonia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Portogallo e Slovacchia (GUL 302 del 22.10.2014, pag. 58).

<sup>(5)</sup> Risoluzione n. 18, «Riconoscimento del livello di rischio degli Stati membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina», adottata dall'assemblea generale dei delegati dell'OIE il 27 maggio 2014 (82 GS/FR — Parigi, maggio 2014).

